

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PER LA REGIONE SICILIANA

RICORSO IN APPELLO

del Dott. Di **Silvestri Elio**, nato a Catania il 20 maggio 1952 (C.F. DSLLEI52E20C351U), della Dott.ssa **Paolino Donatella**, nata a Modica (RG) il 9 marzo 1973 (C.F. PLNDTL73C49F258Q), della Dott.ssa **Gervasi Antonina**, nata a Buseto Palizzolo (TP) il 1 maggio 1960 (C.F. GRVNNN60E41B288T), del Dott. **Carlo Genovese** nato a Catania il 28 luglio 1981 (C.F. GNVCRL81L28C351O), del Dott. **Gaetano Consalvo** nato a Cesarò (ME) il 7 marzo 1955 (C.F. CNSGTN55C07C568N), del Dott. **Giovanni Spadaro**, nato a Favignana (TP) il 15 giugno 1948 (C. F. SPDGNN48H15D518B), del Dott. **Gerlando Zicari**, nato a Palermo il 3 dicembre 1974 C.F. (ZCRGLN74T03G273T), della Dott.ssa **Caterina Scorsone**, nata ad Agrigento il 19 gennaio 1972 (C.F. SCRCRN72A59A089R), tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Carlo Comandè (C.F. CMNCRL73B25G273O) e dall'Avv. Enzo Puccio (C.F. PCCNZE79P26H269F) i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.carlocomande@pec.it ovvero al seguente numero di fax 091-6252027, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Palermo, nella via Caltanissetta n. 2/d,

CONTRO

- l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 – Farmaceutica, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **Tindara Fioravanti**, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio ex art. 25, co. 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sede in Palermo, via Butera n. 6;

- della sig.ra **Zemira Abbruscato**, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via N. Morello n. 40;
- dei sig.ri **Maria Pulvirenti, Bombaci Domenica, Pantò Alice, Zanghì Antonino, Savoca Marco, Portelli Maria Rita, Siracusa Maria Angela, Cascio Patrizia, Marino Giuseppe, Cacciaguerra Giovanna, Piraino Marina, La Spina Agata, Iabichella Giuseppina, Bonvissuto Calogero Massimo, Dimartino Rita, Di Gloria Teresa Maria, Scarcella Tiziana, Calderone Simona, Giummarra Carmelo, Tumino Giovanna, Interlicchia Silva, Borrometi Federico, Di Caro Adele, Scarfalloto Filippo Maria, Serges Giuseppe, Buscemi Giuseppe, Vassallo Rosanna, Giangrande Maria, Gentile Agostino, Portella Giovanna, Indelicato Sergio**, tutti in proprio e quali referenti dei rispettivi raggruppamenti di concorrenti risultati idonei nella graduatoria del concorso straordinario, rappresentati e difesi dagli avvocati Oriana Ortisi e Luisa Pullara, con domicilio ex art. 25, co. 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sede in Palermo, via Butera n. 6;
- dei sig.ri **Bonina Francesco Paolo, Agate Vita Luisa, Agosta Francesco, Alabiso Anna Maria, Alagna Dario, Albanese Antonella, Anastasi Salvatore, Arrigo Eleonora, Artale Loredana Eleonora, Azzolina Maria, Baglio Carolina Maria, Bandieramonte Carmelina Rosa, Barbagallo Salvatore, Barbera Rosaria, Barone Sebastiano, Barraco Guido, Bartolotta Emanuela, Bianco Rita, Blunda Giancarlo, Bonaccorso Mario, Bonaccorso Mario, Bonaccorso Sabrina, Bonasera Roberta, Bonomo Luca, Busa Barbara, Butera Francesca, Calafiore Salvatore, Calcagno Rosa Maria, Caleca Maria, Cali' Letterio, Cali Maria Giuseppina, Cali' Rino, Cangiano Antonina, Capizzi Maria Grazia, Carollo Anna, Caruso Sebastiana, Cascone Valentina, Casiglia Pietro, Castiglione Marzia Marcella, Castrogiovanni Maria Grazia, Castronovo Mariangela, Catalano Carmen, Catalano Giovannella, Catalano Grazia Maria Anna, Cavarra Antonino, Consoli Antonio, Corso Manlio, Cupani Cinzia, Curreri Lidia, Damiano Francesca Maria, Di Giorgio Rosalia, Di**

Iorio Francesco, Di Marco Salvatore, Di Martino Giuseppa Cinzia Antonella, Di Paola Maria Antonietta, Di Pietro Antonella, Dovi' Adele, Durante Stefania, Facciola' Gabriella, Fazio Rita, Ferrara Dorigiana, Ficani Gaetana Maria, Ficarra Santina, Filocamo Angela, Fioravanti Tindara, Floccari Vincenzo, Francavilla Maria Giuseppina, Franchina Daniela, Galante Gianluca, Galante Giuseppe, Galatioto Filippo, Gallitto Carmela, Gambino Laura Lucia Rita Rosaria, Gargagliano Antonina, Gazia Erica, Genovese Francesca, Gentile Barbara, Gialdi Alessandra, Giambalvo Lara, Giandalia Giulia, Gianfortuna Benedetta, Giorgi Vincenzo, Giuffrida Mario, Giummi Carmelo, Grillo Antonino, Grimaldi Marco, Gruttadauria Roberta Francesca, Guarcello Annalisa, Guido Maria Ausialia, Jafarpour Sakineh, Ippolito Maria, La Russa Raffaella, La Terra Pirre' Rosa, Lannino Maria, Lauricella Giovanna, Licitri Sergio, Leanza Ugo, Leonardi Agata Maria Loredana, Leonardi Camilla Pina Antonia Sofia, Licciardello Mara, Lombardo Cinzia, Macaluso Maria Rita, Maggio Benedetta, Managò Francesca, Mantione Maria, Marchesini Donatella, Marrano Letizia Grazia, Marsala Vincenzo, Marrazzo Giuseppina, Mattia Liliana Irene, Mero Anna, Migliore Giuseppe Salvatore, Minelli Germana, Mingoia Donatella, Misuraca Giovanni, Monforte Anna Maria, Montalto Maria Rosalia, Naccari Clara, Nicolosi Lorenzo, Nicosia Paolo, Nicotra Angelo, Novara Apollonia, Obiso Rosario, Oliveri Barbara, Pandolfo Ettore Ignazio, Panebianco Marco, Panico Anna Maria, Papaleo Giuseppina, Parisi Valeria, Patane' Emanuele, Paterno' Grazia Stefania, Paterno' Massimo Antonio, Pecoraro Lucia, Pensabene Giovanna, Petrina Antonella, Pettinato Antonietta Maria, Piazza Maria Enza, Piemonte Agata, Piraino Giulia, Pisciotta Gianfranco, Pititto Paolo, Poidomani Ignazia, Pompeo Flora, Previte Antonietta Maria, Prezzavento Orazio, Privitera Antonino, Prosa Nicolo', Puccio Federica, Puglia Antonino Sebastiano, Puglisi Giovanni, Puleo Salvatore, Pullara Aurelio, Raccuia Angela, Rizzo Salvatore, Romania Alessandro, Rosso Emanuela Rita Vittoria,

Ruggeri Ezio, Russo Francesco, Russo Rosa Maddalena, Sanzone Loredana, Savarino Pompeo, Scacco Antonio, Scaduto Patrizia, Scaminaci Sebastiano, Scarfone Giovanni, Scarfone Rosa, Sciascia Giuseppe, Scibetta Paolina, Scoto Giovanna Maria, Semilia Grazia, Settineri Giuseppe, Sipala Marylinda, Sirna Valeria Maria Grazia, Spadaro Angelo, Spampinato Federica, Spina Vito, Strano Antonino, Termini Emanuele, Tomasello Barbara Maria Rita, Torrisi Giuseppe, Tuzza Maria Lina Santa, Valenza Carlo, Veca Lucia, Velardita Alberto, Venuti Luisa, Vinci Alberto, Vizzini Maria Lea, Zangla Giuseppe Maria, Zillitto Nunzia,
non costituiti in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A. E

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

della sentenza n. 1746/2017, adottata dal T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, e pubblicata in data 3 luglio 2017, non notificata agli odierni appellanti (**doc. 1**);

FATTO

Con Decreto del 24 dicembre 2012, la Regione Siciliana approvava il bando di pubblico concorso straordinario per titoli per il conferimento di 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione Siciliana, nonché per le sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n. 27 (**doc. 2**).

Il su citato bando veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi, in data 11 gennaio 2013 e nel sito della Regione siciliana - Dipartimento pianificazione strategica all'indirizzo web:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipPianificazioneStrategica e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Al concorso, fra gli altri, prendevano parte gli odierni appellanti, ovvero il Dott. Di Silvestri Elio in associazione con la Dott.ssa Paolino Donatella, la Dott.ssa Gervasi Antonina, il Dott. Giovanni Spadaro, il Dott. Gerlando Zicari in associazione con la Dott.ssa Caterina Scorsone, ed il Dott. Carlo Genovese in associazione con il Dott. Gaetano Consalvo, i quali presentavano la domanda di partecipazione nei termini stabiliti dal bando medesimo.

Con Relazione finale Segr. Concorso prot. n. 37 del 16 gennaio 2015, la Commissione giudicatrice del concorso straordinario per il conferimento di n. 222 sedi farmaceutiche nella Regione Siciliana, nell'individuare i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti, con riferimento ai Titoli relativi all'esercizio professionale stabiliva l'attribuzione fino ad un massimo di 35 punti ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.D.M n. 298/1994 (**doc. 3**).

Ad esito della verifica dei titoli di tutti i partecipanti al concorso, veniva stilata la graduatoria provvisoria.

A seguito, quindi, della lettura della graduatoria provvisoria, gli odierni appellanti, con apposita istanza notificata agli organi competenti, chiedevano l'accesso agli atti relativamente alle proprie schede di valutazione redatte dalla Commissione di valutazione.

Ebbene, a seguito del suddetto accesso agli atti, gli odierni appellanti, appuravano come la Commissione di valutazione, per una errata interpretazione della normativa di riferimento (come nel prosieguo meglio si chiarirà), non avesse loro attribuito, per intero, il punteggio agli stessi spettanti, in quanto titolari e/o collaboratori di farmacie rurali, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 221 del 1968 (vedi schede di valutazione doc. nn. 4, 5, 6, 7 e 8).

A tal proposito deve evidenziarsi come le modalità di calcolo della maggiorazione del punteggio che premia l'esercizio professionale nelle farmacie rurali siano disciplinate dall'art. 9 della Legge n. 221 del 1968 che dispone, infatti, che "**Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50**".

A sua volta l'art. 8 del bando di concorso straordinario di cui si discute, rubricato <<Valutazione dei titoli>>, sulla scorta dell'art. 9 della L. n. 221 del 1968 appena menzionato, stabiliva come "... All'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge 221/1968".

La Commissione giudicatrice, di contro, nello stabilire i criteri di valutazione, aveva disposto che ai "Titoli relativi all'esercizio professionale" potessero essere attribuiti fino ad un massimo di 35 punti, con la conseguenza che agli odierni ricorrenti non era stato riconosciuto, per intero, il punteggio previsto dalla lex specialis, su menzionata, e cioè i 6,50 punti spettanti, in quanto titolari e/o collaboratori di farmacie rurali.

In altri termini, la Commissione aveva illegittimamente ritenuto che l'incremento del 40% del punteggio per i titoli di esercizio professionale in farmacia rurale non consentisse ai candidati di superare il punteggio complessivo di 35 punti, con la conseguenza che gli odierni appellanti sono stati lesi non solo nei confronti dei farmacisti non rurali, ma anche nei confronti di coloro i quali, anch'essi aventi titolo al punteggio aggiuntivo, pur avendo meno anni di servizio, si sono visti attribuire il punteggio massimo previsto.

Sul punto vale la pena di rilevare, infatti, anche se più ampiamente si dirà di seguito riguardo a tale aspetto, che la peculiarità della procedura concorsuale oggetto di causa si rinviene nel fatto che è stata prevista la possibilità dei concorrenti di partecipare anche in forma associata per l'assegnazione di una sede, da ciò discendendo un livellamento dei valori relativi alla attribuzione del massimo punteggio di 35 punti per titoli professionali, in ragione della possibilità di sommare i titoli dei singoli associati.

Ciò posto, pertanto, in considerazione della errata ed illegittima applicazione della disciplina di cui all'art. 9 della L. n. 221/1968 ed all'art. 8 del bando di concorso, in cui era incorsa la Commissione di valutazione in sede di attribuzione dei punteggi, con atto stragiudiziale di

diffida del 16 febbraio 2016, notificato all'Assessorato Regionale alla Salute ed alla Commissione, gli odierni appellanti invitavano gli organi competenti *“a procedere ... a riformare e correggere, in autotutela, i punteggi attribuiti agli odierni istanti con riferimento ai titoli relativi all'esercizio professionale, riconoscendo agli stessi la maggiorazione di tale punteggio prevista dall'articolo 9 della Legge n. 221 del 1968...nonché a provvedere alla consequenziale modifica della graduatoria”*.

Per tutta risposta, l'Assessorato alla Salute, con la nota prot. n. 34230 del 15 aprile 2016, respingeva l'atto di diffida, *“ritenendo che l'operato della Commissione di concorso sia stato regolare e conforme alla disciplina vigente...”*, comunicando, conseguentemente, il proprio intendimento a *“...non procedere ad alcuna rivalutazione dei punteggi per i servizi prestati presso quegli esercizi ricadenti nel requisito della ruralità” (doc. 9)*.

Avverso la suddetta nota, nonché avverso della Relazione finale della Commissione giudicatrice e la graduatoria provvisoria del concorso straordinario *de quo* – nella parte in cui non era stata attribuita la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti ex art. 9 della legge 221/1968, ai concorrenti titolari o collaboratori di farmacie rurali che avevano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti) – gli odierni appellanti presentavano il ricorso innanzi al T.A.R. Palermo, iscritto al Ruolo Generale al n. 1390/2016.

Con il suddetto ricorso, veniva altresì impugnato l'art. 8 del bando di concorso straordinario ove interpretato nel senso che l'attribuzione della *maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti*, non trovasse applicazione per quei concorrenti i quali avessero ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti).

I suddetti atti venivano impugnati dinanzi al T.A.R. Palermo anche da altri concorrenti, anch'essi interessati al riconoscimento del punteggio ex art. 9 della L. n. 221/1968.

Il TAR Palermo accoglieva con ordinanza n. 752 del 4 luglio 2016 l'istanza cautelare

proposta in seno al ricorso R.G. 1409/2016, proposto da altri concorrenti titolari di identico interesse agli odierni appellanti, ritenendo fondate le censure sollevate avverso la mancata, o non completa, attribuzione del punteggio di cui all'art. 9 della L. n. 221/1968.

In particolare, nella suddetta ordinanza il TAR Palermo riteneva *“di accogliere l'istanza cautelare ai fini della rideterminazione del punteggio attribuito ai ricorrenti”* affermando che *“le censure dedotte appaiono assistite da adeguato fumus boni juris alla luce di quanto condivisibilmente deciso - con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame - dalla III sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015”*.

Tuttavia, in pari data, il Dirigente Generale dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategia approvava, con D.D.G. n. 1229/2016 (pubblicato sul sito dell'Assessorato in data 5 luglio 2016), la graduatoria finale dei candidati del concorso straordinario *de quo*, senza che all'interno di detta graduatoria si fosse proceduto alla rideterminazione dei punteggi nel senso su indicato e, in sede cautelare, ritenuto corretto da T.A.R. Palermo (**doc. 10**).

Avverso la citata ordinanza del T.A.R. Sicilia veniva interposto appello cautelare, in ordine al quale Codesto Ecc.mo Consiglio emetteva ordinanza n. 575/2016 di accoglimento, ma solo in quanto *“la estendibilità della ratio della decisione del Consiglio di Stato richiamata nell'ordinanza cautelare appellata appare meritevole di approfondimento”* nulla decidendo, dunque, riguardo all'applicazione della normativa oggetto di causa.

Il suddetto D.D.G. n. 1229/2016 e l'allegata graduatoria venivano, anch'essi, impugnati con ricorso per motivi aggiunti, in seno al quale venivano riproposte le medesime argomentazioni, in punto di diritto, già sollevate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

L'interesse al ricorso degli odierni appellanti era ed è evidente.

Ed invero: 1) il Dott. Spadaro, collocato in graduatoria al n. 775, al quale erano stati attribuiti 35 punti per l'attività professionale svolta, di cui 0 per la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968, qualora la Commissione avesse correttamente attribuito allo stesso i 6,50 punti spettanti (in quanto titolare di farmacia rurale come da scheda che allegata al presente ricorso

di appello), avrebbe ottenuto un punteggio complessivo di 43,005 anziché di 36,505, con conseguente avanzamento alla posizione n. 63 della graduatoria definitiva del concorso *de quo*; 2) Il Dott. Di Silvestri, capogruppo dell'associazione con la Dott.ssa Paolino, collocato in graduatoria al n. 21, al quale erano stati attribuiti punti 35 per l'attività professionale svolta, di cui 0 per la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968, qualora la Commissione avesse correttamente attribuito allo stesso i 6,50 punti spettanti (in quanto il Dott. Silvestri è stato prima collaboratore e poi titolare di farmacia rurale come da scheda che si allega al presente ricorso di appello), avrebbe ottenuto un punteggio complessivo di 50,83 anziché di 44,33, con conseguente avanzamento dell'associazione Dott. Di Silvestri/Dott.ssa Paolino al primo posto della graduatoria definitiva del concorso *de quo*; 3) la Dott.ssa Gervasi, collocata in graduatoria al n. 979, alla quale erano stati attribuiti punti 35 per l'attività professionale svolta, di cui 0 per la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968, qualora la Commissione avesse correttamente attribuito alla stessa i 6,50 punti spettanti (in quanto prima collaboratrice e poi titolare di farmacia rurale come da scheda che si allega al presente ricorso di appello), avrebbe ottenuto un punteggio di 41,598 anziché di 35,098 con conseguente avanzamento alla posizione n. 222 della graduatoria definitiva del concorso *de quo*; 4) Il Dott. Zicari e la Dott.ssa Scorsone, partecipanti in associazione, collocati in graduatoria al n. 111, ai quali erano stati attribuiti punti 35 per l'attività professionale svolta, di cui, appena, 0,1111 per la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968, qualora la Commissione avesse correttamente attribuito agli stessi i restanti 6,3889 punti spettanti (in quanto entrambi collaboratori di farmacia rurale come da schede che si allegano al presente ricorso di appello), avrebbero ottenuto un punteggio di 48,7721 anziché di 42,3832 con conseguente avanzamento dell'associazione alla seconda posizione della graduatoria definitiva del concorso *de quo*; 5) Il Dott. Genovese e il Dott. Consalvo, partecipanti in associazione, collocati in graduatoria al n. 744, ai quali erano stati attribuiti punti 35 per l'attività professionale svolta, di cui 0 per la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968, qualora la Commissione avesse correttamente attribuito agli stessi i 6,50 punti spettanti (in quanto il Dott. Consalvo è titolare di farmacia

rurale come da scheda che si allega al presente ricorso di appello), avrebbero ottenuto un punteggio complessivo di 43,301 anziché di 36,801, con conseguente avanzamento dell'associazione alla posizione n. 43 della graduatoria definitiva del concorso *de quo*.

Si costituivano in giudizio, presentando memorie difensive, tanto l'amministrazione odierna appellata quanto taluni controinteressati specificati in epigrafe, che chiedevano il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 la causa veniva rinviata, per la definizione nel merito, alla seconda udienza pubblica di maggio 2017, in vista della quale le parti private hanno ulteriormente argomentato, insistendo nelle rispettive posizioni.

Nelle more della trattazione nel merito del ricorso di primo grado l'Amministrazione odierna appellata, aderendo all'avviso espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, adottava il DDG n. 791/2017 con il quale veniva disposta la sospensione delle procedure finalizzate all'interpello e conseguente assegnazione delle sedi farmaceutiche ai vincitori (doc. 11).

All'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2017 la causa è stata discussa ed il ricorso è stato posto in decisione.

Con sentenza n. 1746/2017 il T.A.R. Palermo ha respinto il ricorso di primo grado così come integrato dai motivi aggiunti.

Orbene, la suddetta sentenza è erronea ed in quanto tale merita di essere annullata e/o riformata, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA OGGI APPELLATA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DEL PRIMO GRADO, PRONUNCIANDOSI SULL'UNICO MOTIVO DI RICORSO, HA RITENUTO CHE LA MAGGIORAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA "RURALITÀ" DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 8 MARZO 1968 N. 221 INCONTREREBBE IL LIMITE INVALIDABILE DEI 35 PUNTI FISSATO DAL D.P.C. M. N. 298/1994.

Con l'unico motivo di ricorso in primo grado, gli odierni appellanti eccepivano l'illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui la Commissione di valutazione non aveva attribuito ai medesimi (invero solo parzialmente è stato riconosciuto ai ricorrenti Zicari/Scorsone), il punteggio agli stessi spettanti in quanto titolari e/o collaboratori di farmacie rurali, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 221 del 1968, nell'errata convinzione che tale maggiorazione non potesse essere nella specie applicata a tutti quei concorrenti, i quali, in relazione ai titoli afferenti l'esercizio professionale avessero già ottenuto 35 punti, ossia il massimo punteggio attribuibile ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. n. 298/1994.

Il TAR Palermo, ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti e i successivi motivi aggiunti argomentando la propria decisione sotto diversi, erronei, profili.

I.1. In primo luogo, il TAR Palermo, pur riconoscendo l'applicabilità della maggiorazione prevista dal citato art. 9 anche ai concorsi straordinari, sostiene nella sentenza oggi appellata la impossibilità di sommare il punteggio spettante ai farmacisti rurali in attuazione dell'art. 9 in parola, in modo da superare il tetto massimo del punteggio di 35 punti indicato all'art. 5 del D.P.C.M n. 298/1994.

In particolare, con la sentenza oggi appellata si afferma che il *“diritto al superamento del punteggio massimo non è desumibile né alla norma speciale contenuta nell'art. 9 della l. n. 221/1968; né dalla l. n. 362/1991, né tantomeno dal D.P.C.M. n. 298/1994; per contro, già la stessa formulazione letterale dell'art. 9 induce a ritenere che la maggiorazione prevista a favore del farmacista rurale debba rimanere all'interno del punteggio massimo previsto per l'esercizio professionale – nel quale rientra l'esercizio della farmacia rurale - atteso che la disposizione fa chiaramente riferimento ad una “maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”.*

Ed ancora, aggiunge il giudice del primo grado che *“... la coesistenza della maggiorazione prevista dalla l. n. 221/1968 con la previsione di un punteggio massimo per i titoli relativi all'esercizio professionale era stata già risolta nel senso del divieto di superamento del*

punteggio massimo conseguibile da ogni candidato, al fine di non alterare il rapporto tra le diverse tipologie di titoli valutabili.

In particolare, afferma il T.A.R. Palermo che “... l'impianto normativo stabilisce la ponderazione dei criteri di valutazione – per titoli e prova attitudinale – prevedendo un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, di cui 50 punti costituiscono il punteggio massimo attribuibile per i titoli: di tale punteggio, come già indicato, 35 punti è il massimo punteggio per i titoli relativi all'esercizio professionale, e 15 quello per i titoli di studio e di carriera (v. artt. 4 e 5 D.P.C.M. n. 298/1994). Ne consegue che l'attribuzione del punteggio per la “ruralità” incontra il limite invalicabile dei 35 punti anche tenendo conto della ponderazione, normativamente stabilita, tra tutti i titoli valutabili; e ciò, a fortiori, tenuto conto della mancata previsione, nella selezione in contestazione, della prova attitudinale, il cui punteggio consente, nei concorsi ordinari, di bilanciare quello attribuito per i titoli”.

Invero, la sentenza oggi appellata risulta contrastante tanto con la corretta lettura da dare alla normativa di settore, quanto con le numerose pronunce dei giudici amministrativi in materia, che hanno, a più riprese, ribadito come la maggiorazione del punteggio prevista dall'art. 9 della L. 221/1968 vada interamente applicata a prescindere dalla circostanza che il candidato abbia o meno ottenuto il punteggio massimo attribuibile, relativamente ai titoli di esercizio professionale, ai sensi del D.P.C.D.M. n. 298/1994.

Muovendo proprio dal consolidato insegnamento reso dalla giurisprudenza amministrativa in ordine al rapporto esistente tra la disciplina dettata dall'art. 9 della legge 221/1968 e quella di cui all'art. 5 DPCM del 30 marzo 1994 n. 298, si osserva come il Consiglio di Stato abbia costantemente affermato che “in tema di concorso pubblico per l'assegnazione di sedi farmaceutiche rurali, l'art. 9 della legge 221/1968 che prevede una maggiorazione di punteggio in favore del concorrente che abbia esercitato per almeno cinque anni in farmacie rurali, si configura come “lex specialis” e deve, pertanto, ritenersi prevalente rispetto alla nuova regolamentazione concorsuale introdotta dalla l. n. 362/1991 e dal D.P.C.M. n. 298/1994” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 2009, n. 635).

Tale pacifico orientamento interpretativo è stato ribadito dal Massimo Consesso della Giustizia Amministrativa nella famosa sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015 richiamata a più riprese negli atti di primo grado.

Sulla questione di diritto posta a base dell'odierna controversia si è altresì recentemente pronunciato il TAR Campania il quale ha ritenuto di non *"discostarsi dalle conclusioni raggiunte di recente dal Giudice d'appello in analogo fattispecie (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14.12.2015, n. 5667)"* considerato che la legge 8 novembre 1991, n. 362 ed il D.P.C.M. n. 298/94 **non hanno "abrogato la disposizione di cui all'art. 9 della L. n. 221/1968, la quale, in quanto "lex specialis", deve ritenersi prevalente rispetto alla nuova regolamentazione concorsuale e ad ogni eventuale previsione contraria del bando regionale"** (cfr. T.A.R. Campania, Sez. V, 28 aprile 2017, n. 2278).

Da ciò discende che, secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato – ma anche dei Tribunali di prime cure – il tetto dei 35 punti fissato per la valutazione dei titoli professionali dall'art. 5 del succitato Regolamento, non impedisce affatto la totale attribuzione del punteggio di 6,50 punti individuato dall'art. 9 della legge 221/1968 quale maggiorazione massima attribuibile in favore dei titolari di farmacie rurali.

Ciò, in ragione della acclarata specialità e prevalenza di detta disciplina rispetto alle regole introdotte dalla l. n. 362/1991 e dal D.P.C.M. n. 298/1994 laddove individuano il punteggio massimo attribuibile per l'attività professionale.

Sul punto, si osserva come anche i Giudici di prime cure abbiano riconosciuto la specialità della disciplina di cui all'art. 9 e, tuttavia, dalle conclusioni cui gli stessi giungono emerge come, invero, non ne abbiano, erroneamente, colto altresì la prevalenza rispetto a quella introdotta dalla l. n. 362/1991 e dal D.P.C.M. n. 298/1994.

Ed infatti, è proprio dalla duplice qualificazione operata dal Consiglio di Stato che emerge la peculiarità del rapporto tra tali disposizioni, laddove l'art. 9 si pone come norma speciale che prevale e deroga alla disciplina ordinaria, in quanto **si è rinvenuta nella ratio sottesa alla applicazione di tale disposizione la volontà del Legislatore di garantire una tutela,**

nonché una premialità effettiva, in sede di assegnazione di sedi farmaceutiche, a coloro i quali, ossia i farmacisti rurali, abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza lavorativa in tali sedi disagiate, garantendo un servizio pubblico essenziale ai cittadini.

Invero, deve ricordarsi come, alla base di tale scelta normativa si ponga una presa d'atto del Legislatore, il quale ha voluto attribuire un beneficio, in sede di attribuzione di nuove sedi farmaceutiche, a coloro i quali hanno prestato un servizio pubblico, operando in situazioni di difficoltà logistica ed economica.

Ciò vuol dire che a parità di anni di esperienza professionale, deve prevalere quella del farmacista rurale.

Ed allora, è evidente che in presenza del tetto di 35 punti – invocato come insuperabile dalle controparti ed anche dal T.A.R. – si debba invece consentire sempre al farmacista rurale di poter godere di tale beneficio, anche nel caso in cui abbia già raggiunto tale soglia per mezzo di altri titoli professionali posseduti; ove ricorra tale ipotesi, proprio in virtù della sua eccezionalità, il punteggio di cui all'art. 9 consentirà, dunque, come riconosciuto da Consiglio di Stato, di superare la soglia di cui al D.P.C.M. n. 298/1994, garantendo, anche in tale ipotesi, la tutela effettiva del farmacista rurale perseguita dal Legislatore per mezzo di tale disposizione.

Opinando diversamente, invece, si andrebbe ad introdurre una sorta di “eccezione all'eccezione”, questa sì non espressamente disciplinata da alcuna fonte normativa.

In tali termini, dunque, emerge immediatamente l'errore in cui è incorso il T.A.R. Sicilia laddove ha tentato di porre in essere una lettura sistematica della disciplina di riferimento.

Che la ratio sottesa alla espressa previsione all'interno del bando straordinario *de quo* della applicabilità dell'art. 9 della L. n. 221/1968 fosse quella di attribuire la maggiorazione in parola – anche oltre il tetto dei 35 punti fissato dal D.P.C.M. n. 298/94 – e che la stessa fosse applicabile al caso di specie, risulta ancor più evidente sol che si

consideri la peculiarità della procedura concorsuale oggetto di causa, che ha previsto la possibilità dei concorrenti di partecipare anche in forma associata.

Tale particolarità, ha permesso alla maggioranza dei concorrenti di raggiungere abbastanza agevolmente il punteggio massimo di "35" nella valutazione dei titoli professionali, sicché, non riconoscere la maggiorazione del punteggio prevista dall'invocato art. 9 ridurrebbe (ed ha allo stato ridotto) il discrimine, ai fini del raggiungimento della miglior posizione in graduatoria, ai soli 15 punti restanti per titoli di studio e carriera; ciò favorisce senza alcun dubbio coloro che hanno preferito, ad esempio, la carriera universitaria o un corso di studi rispetto a coloro che, inserendosi nel mercato del lavoro, hanno accettato per anni di lavorare in sedi disagiate (i titolari, i direttori e i collaboratori di farmacie rurali) fornendo un servizio pubblico.

Ed allora, ritenere che nella procedura concorsuale che ci occupa non sia applicabile la maggiorazione individuata dall'art. 9 della legge n. 221/1968, anche oltre il tetto dei 35 punti fissato dall'art. 5 del DPCM n. 298/1994, significherebbe svuotare di qualsiasi significato la norma speciale di natura primaria, il cui intento è chiaramente quello di premiare nelle procedure concorsuali dirette all'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche i concorrenti che hanno maturato una certa esperienza lavorando presso le farmacie rurali.

In tal senso, allora, deve leggersi il bando di gara, ove all'art. 8, prescrive espressamente la applicabilità alla procedura ivi disciplinata delle prescrizioni di cui all'art. 9 della L. n. 221/1968.

A riprova di quanto sopra affermato appare opportuno, all'uopo, evidenziare come sia proprio **l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n. 27 e s.m.i. - ed ai sensi del quale è stato redatto il bando del concorso per cui è causa - a prevedere espressamente l'applicabilità della maggiorazione del punteggio prevista dal più menzionato art. 9 della L. n. 221/1968 per i titolari o collaboratori di farmacie rurali e ciò a prescindere da quanto previsto dal D.P.C.D.M. n. 298/1994.**

Ed infatti, il su menzionato art. 11 al comma 5, prevede espressamente che “Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298:

a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni”.

Come è facilmente evincibile dalla lettura della su citata norma, pertanto, nel concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, come nel caso di specie, in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994, e quindi a prescindere dal punteggio massimo attribuibile ai titoli di esercizio professionale in esso stabilito, le Commissioni di valutazione devono, in ogni caso, procedere all'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 9 della L. n. 221/1968 ai concorrenti che ne abbiano diritto, anche qualora in tal modo si superi la soglia di 35 punti prevista dal D.P.C.M. n. 298/1994, cui la disciplina dettata dal 11/2012 espressamente deroga.

*** **

I.2. Ed ancora, proseguendo nella disamina della sentenza oggi appellata se ne rileva l'assoluta erroneità nella parte in cui il giudice di prime cure sostiene che la correttezza dell'operato dell'Amministrazione sarebbe “disvelata dalla circostanza che il tetto massimo dei 35 punti è stato attribuito automaticamente dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica, cui ha aderito il resistente Assessorato, creata dal Ministero della Salute in applicazione dell'art. 23, co. 12, septiesdecies, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012”.

Ora, non è chi non ravvisi l'inadeguatezza di tale assunto.

Ed invero, richiamare la piattaforma tecnologica elaborata dal Ministero, al fine di legittimare l'operato dell'amministrazione odierna appellata, significherebbe attribuire ad un elemento tecnico di contorno e mero supporto, rispetto al bando, una funzione che non gli compete.

Difatti, se passasse il ragionamento elaborato dal TAR Palermo saremmo indotti a ritenere che la piattaforma tecnologica creata dal Ministero, possa assurgere a fonte dirimente la questione interpretativa più volte posta all'attenzione della giustizia amministrativa, ed oggi di Codesto Ecc.mo C.G.A., riguardante il rapporto tra l'art. 9 della legge n. 221 /1968 e l'art. 5 del D.P.C.M. n. 298/1994.

Risulta ovvio che alla piattaforma tecnologica elaborata dal Ministero non possa essere riconosciuto tale ruolo di strumento di interpretazione autentica della disciplina primaria e dettata dal bando, chiamata a regolare la procedura.

Ed allora, più correttamente, ciò che si ricava da quanto rilevato dal giudice di prime cure è l'esistenza di un errore commesso in sede Amministrativa nella programmazione della piattaforma informatica di cui si discute, la quale, lungi dal costituire elemento comprovante la regolarità dell'operato dell'amministrazione odierna appellata, evidenzia la necessità di un intervento correttivo volto a consentire uno sfioramento del tetto dei 35 punti, fino ad un massimo di ulteriori 6,50 punti da attribuire ai concorrenti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari, direttori o come collaboratori.

*** ** *

I.3. Il TAR Sicilia Palermo afferma che la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5667, citata dagli odierni appellanti già in seno al ricorso di primo grado, riguardante un concorso ordinario, sarebbe inconducente rispetto alla vicenda che ci occupa.

Sul punto basti rilevare come sia lo stesso giudice, a pag. 11 nella sentenza oggi appellata, ad affermare che nella controversia posta al suo esame *"non è in contestazione l'applicabilità della maggiorazione prevista dal citato art. 9"*.

E comunque, il principio di diritto che emerge in modo chiaro dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5667 del 14 dicembre 2015 è indubbiamente applicabile sia ai ricorsi ordinari che a quelli speciali.

In particolare il Massimo Consesso della Giustizia Amministrativa con la su citata sentenza ha voluto chiarire come l'art. 9 della legge n. 221/1968 sia “da considerarsi *“lex specialis”* rispetto alla normativa generale – L. n.362/1991 e D.P.C.M. n.298/1994” e che in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative il suddetto articolo non possa essere disapplicato dall'amministrazione la quale nell'attribuzione del punteggio per i titoli professionali deve, qualora ne sussistano i presupposti, superare il punteggio massimo complessivo, mediante il riconoscimento dei 6,50 punti previsti in favore dei farmacisti rurali, la cui attribuzione non è nella disponibilità ovvero nella discrezionalità dei commissari.

In altri termini, nella vicenda posta all'attenzione del Consiglio di Stato non ha assunto alcun valore specifico la circostanza che il concorso oggetto di giudizio afferisse ad una procedura ordinaria, avendo il Massimo Consesso della Giustizia Amministrativa espresso il proprio giudizio svolgendo una operazione di ermeneusi in ordine alla stringente tematica afferente al rapporto esistente tra le norme su menzionate, i cui esiti, dunque, sono indubbiamente vevoli anche per il concorso straordinario *de quo* con le ovvie conseguenze che ciò dovrebbe determinare nell'attribuzione dei punteggio per i titoli professionali.

*** **

I.4. Infine, nella sentenza gravata si sostiene che l'Amministrazione odierna appellata non avrebbe violato l'art. 11, co. 5, del d. l. n. 1/2012. In particolare sostiene il giudice di prime cure che “la deroga prevista da tale disposizione attiene non già alla possibilità di superare il tetto massimo previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 per i titoli relativi all'esercizio professionale, bensì alla equiparazione dei titolari delle parafarmacie istituite con il d.l. n. 223/2006 e, quindi, non contemplate dal citato D.P.C.M. – ai titolari di farmacie rurali sussidiate e soprannumerarie”.

Al fine di contraddire, anche sotto quest'ultimo aspetto, alla sentenza oggi appellata basti qui di seguito riportare il su menzionato art. 11 al comma 5, del d. l. n. 1/2012 al fine di introdurre in giudizio l'unica plausibile lettura dello stesso, in considerazione della struttura sintattica e delle espressioni utilizzate dal legislatore.

Dispone l'art. 11 al comma 5, del d. l. n. 1/2012 che *"Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298:*

a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni".

La norma, a differenza di quanto affermato in sentenza, opera chiaramente una equiparazione delle tre figure professionali al fine di estendere il beneficio dell'incremento migliorativo del punteggio previsto dall'art. 5 della l. 221/1968, e di cui godevano già i titolari di farmacie rurali, anche ai titolari di farmacia soprannumeraria e di parafarmacia.

Ed infatti, l'intento del legislatore era chiaramente quello di premiare, nell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, i concorrenti che avevano maturato una certa esperienza nella veste di "titolari" di attività disagiate e meno remunerative equiparando questi ai titolari di sedi rurali.

D'altronde, che l'interpretazione della norma fornita dal TAR Palermo risulti del tutto inadeguata emerge in modo lampante dal fatto che la sentenza, dopo aver affermato che l'unico fine della norma era quello di equiparare i titolari di parafarmacie ai titolari di farmacie rurali e soprannumerarie, non spiega quali siano *"le maggiorazioni"* da applicare, alle predette tre categorie di professionisti, *"in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298"*.

II. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO IN APPELLO.

Come si evince dall'epigrafe del presente ricorso in appello, il numero dei soggetti controinteressati è ben superiore a cento, ragion per cui la notifica del ricorso in appello secondo i metodi ordinari risulta particolarmente difficile.

Sul punto, l'art. 41 comma 4, c.p.a. precisa che *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

Inoltre, l'art. 52, comma 2, c.p.a. dispone che *“Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*.

Ora, la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere al Giudice Amministrativo il potere di ordinare la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet ufficiale del ramo di amministrazione interessata al procedimento (ex multis, TAR Sicilia Palermo, sez. II, ord. 7 aprile 2016, n. 925; TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, ord. 13 febbraio 2015, n. 2590; TAR Lombardia Sez. III, ord. 3 marzo 2015, n. 611).

Ed allora, si chiede al Presidente di Codesto Ecc.mo Consiglio di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso in appello, altresì valutando che detta pubblicazione potrebbe essere disposta sul sito web ufficiale della Regione Siciliana – Assessorato Salute, nei modi e nei termini che saranno ritenuti più opportuni.

Per completezza espositiva, vale la pena di precisare come l'art. 95, comma 2 c.p.a. precisi che *“l'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'art. 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire”*, e che in tal senso, l'ammissibilità del presente ricorso in appello è comprovata dal fatto che lo stesso è stato notificato

tempestivamente alle Amministrazioni resistenti in primo grado nonché ai controinteressati costituitisi in giudizio in prime cure.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Con specifico riferimento ai presupposti cautelari si evidenzia come il *fumus boni iuris* emerga, all'evidenza, dalla lettura delle censure sopra dedotte.

Avuto riguardo al *periculum in mora*, deve rilevarsi come nelle more della trattazione nel merito del ricorso di primo grado l'Amministrazione odierna appellata avesse adottato il DDG n. 791/2017 di sospensione delle procedure finalizzate all'interpello dei vincitori del concorso pubblico *de quo*, e conseguente assegnazione in Sicilia delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione.

Tuttavia, in seguito all'adozione da parte del TAR Palermo della sentenza oggi appellata l'amministrazione ha ritenuto che siano venute meno "le ragioni d'interesse pubblico poste alla base del citato DDG 791 del 18 aprile 2017, di sospensione dell'esecuzione delle procedure di concorso" ed ha quindi disposto, con D.D.G. n. 1417 del 18 luglio 2017, l'attivazione delle procedure di interpello dei vincitori che avranno luogo dal 20 al 25 agosto 2017 (doc. 12).

La scelta di tale data ai fini dell'interpello, assolutamente imprudente alla luce della pendenza dei termini per la impugnazione della sentenza emessa dal TAR, potrebbe sottendere, invero, una strategia dell'Amministrazione, la quale vorrebbe porre Codesto Ecc.mo Consiglio dinanzi al fatto compiuto, ossia l'avvenuta assegnazione delle sedi, al momento della delibazione del presente ricorso in appello.

Ciò, non rilevando come in tal modo si arreca un pregiudizio proprio ai concorrenti, intesi sia con riferimento agli odierni appellanti, che si vedrebbero ingiustamente privati del diritto a scegliere le sedi ad essi spettanti alla luce del punteggio che avrebbe dovuto essere loro riconosciuto in virtù della corretta applicazione della disciplina di riferimento, ma anche nelle persone dei soggetti attualmente collocati in posizione utile, i quali, invero, si vedrebbero assegnate delle sedi, da allestire ed aprire entro 6 mesi dall'accettazione, che a seguito

dell'accoglimento del presente gravame dovrebbero lasciare a causa della illegittimità della graduatoria impugnata, in applicazione della quale se le sarebbero viste assegnare.

In tal modo, peraltro, l'Assessorato assoggetta il già asfittico erario regionale ad azioni risarcitorie, sia da parte degli appellanti che da parte dei controinteressati.

Alla luce di quanto sopra, non è chi non veda come la sospensione dell'efficacia della sentenza oggi appellata e, conseguentemente, dei provvedimenti impugnati in primo grado sia indispensabile al fine di impedire che l'Assessorato proceda - sia nei giorni dal 20 al 25 agosto 2017 ma anche sino alla definizione del presente giudizio - mediante interpello, all'assegnazione delle singole sedi in pendenza del presente giudizio in appello.

Ed infatti, l'interpello è atto esecutivo della graduatoria definitiva della quale si chiede la sospensione dell'efficacia in uno alla pronuncia di prime cure gravata, ragion per cui, laddove sia sospesa l'efficacia dei primi l'interpello non può aver luogo.

In tal senso, la tutela cautelare potrebbe essere, inoltre, assicurata mediante ordinanza propulsiva volta, oltre che a sospendere l'efficacia della sentenza impugnata e degli atti gravati in prime cure, ad ordinare all'Assessorato la rideterminazione del punteggio attribuito agli odierni appellanti.

Sul punto, per completezza espositiva, si ricorda l'insegnamento espresso dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato che **"anche se il Codice del processo amministrativo non fa alcuna espressa menzione, né all'art. 55 e né aliunde, all'istituto del c.d. "accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame", vale a dire della prassi processuale con cui il giudice amministrativo accompagna la sospensione, nelle more, dell'atto impugnato con l'ordine all'Amministrazione di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso, nello stesso Codice non si ravvisano neppure espliciti divieti in tal senso, e talvolta possono anche sussistere ragioni di opportunità"** (cfr. Cons. Stato sez. IV, 14 maggio 2014 n. 2475).

SULL'ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

Nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5. c.p.a., la prossima camera di consiglio utile ai fini della trattazione dell'invocata tutela cautelare risulta calendarizzata per il giorno 13 settembre 2017.

È dunque evidente come la dilazione della tutela cautelare sino alla data della prima camera di consiglio utile precluda la tutela oggi invocata considerato che l'Amministrazione procederà con l'interpello dei vincitori del concorso straordinario, ed alla assegnazione delle sedi farmaceutiche, dal 20 al 25 agosto 2017.

Ne consegue che il solo strumento utile al fine di mitigare le conseguenze dei provvedimenti impugnati in primo grado e non annullati dalla sentenza oggi appellata è il riconoscimento della tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a..

Si chiede pertanto all'Ill.mo Presidente di emanare, *inaudita altera parte*, decreto di sospensione dell'efficacia della sentenza oggi appellata e degli atti impugnati in prime cure, fino alla trattazione dell'istanza cautelare nella prossima camera di consiglio utile.

Per quanto dedotto,

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE

- **in via preliminare**, emanare decreto cautelare *inaudita altera parte*, disponendo la sospensione dell'efficacia della sentenza del T.A.R. Sicilia Palermo n. 1746/2017 e dei provvedimenti impugnati in prime cure;

VOGLIA CODESTO ECC.MO CONSIGLIO

- **sempre in via preliminare**, autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso in appello;
- **ed ancora, sempre in via preliminare**, sospendere l'efficacia della sentenza del T.A.R. Sicilia Palermo n. 1746/2017 e conseguentemente degli atti impugnati in prime cure, assumendo le susseguenti determinazioni anche nei termini propulsivi di cui all'istanza;
- **nel merito**, annullare o riformare la oggi appellata sentenza del T.A.R. Sicilia Palermo n. 1746/2017;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Palermo, li 25 luglio 2017

Avv. Enzo Puccio

Avv. Carlo Comandè

Firmato digitalmente da

CARLO COMANDE

CN = COMANDE
CARLO
O = non presente
C = IT